

Allegato 2 - Regolamento Elettorale

Elezioni 2023

INTERPRETAZIONE DEL DETTATO REGOLAMENTARE IN ORDINE AL COMPUTO VOTI AI FINI DI PREFERENZE CANDIDATI

L'art. 4, avendo previsto la possibilità di liste più ampie rispetto al numero degli eleggibili, contiene in sé la volontà di sollecitare e valorizzare l'espressione puntuale della volontà dell'elettore, dandogli la possibilità di scelta tra i candidati anche nell'ipotesi di lista unica.

La possibilità di esprimere delle preferenze determina la prevalenza della volontà degli elettori che l'esercitano rispetto all'ordine di lista.

L'ordine di lista è subordinato alla impossibilità di determinare l'ordine degli eletti in funzione delle preferenze chiaramente espresse (in caso di parità di preferenze attribuite a più candidati o in mancanza di preferenze espresse).

Le regole di assegnazione delle preferenze devono essere uguali in ogni seggio ed in ogni Bacino anche nell'ipotesi che nei vari Bacini, al momento della presentazione, si opti alternativamente per le liste uniche limitate al numero degli eleggibili, per liste uniche più estese o per liste contrapposte.

In caso di espressione di voto di lista valido, senza esplicita espressione del voto di preferenza, non è possibile attribuire alcuna preferenza (il voto deve rispecchiare la chiara volontà dell'elettore che in questo caso non ha espresso alcuna volontà in merito ai candidati).

L'ipotesi di attribuire materialmente da parte degli scrutatori (al momento dello spoglio delle schede) un voto di preferenza a tutti i candidati (in quanto deducibile da un voto esclusivamente di lista) non solo non avrebbe agli effetti pratici nessuna influenza sul risultato, ma risulterebbe illegittimo in quanto incompatibile con i dettati dell'art. 10 – numero di preferenze esprimibili da un elettore – sul piano dell'esegesi dei principi generali dei sistemi elettorali.

Attribuire d'imperio un voto ai primi della lista contraddice inoltre il principio stesso della consultazione elettorale, perché privilegiata una "presunta volontà" considerata implicita nella non espressione di preferenza rispetto ad una volontà espressa e sollecitata dall'art. 4 del Regolamento.

Inoltre l'art. 10 recita testualmente: "All'interno della lista verranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze o parità di preferenze, secondo l'ordine di inserimento nella lista, anche ai fini di eventuale sostituzione per decadenza, rinuncia o altro, nel qual caso subentrerà il primo dei non eletti" chiarendo che l'ordine di presentazione di lista non deve interferire con le determinazioni espresse dagli elettori con il voto di preferenza ma eventualmente, dopo lo spoglio, integrarle in caso di necessità (parità o assenza di preferenze).